

sione della prova è imperante soltanto nel processo, è imperante soltanto nel pubblico dibattimento e non certamente nella fase delle indagini preliminari, là dove non vi è assolutamente formazione della prova, là dove non vi è alcuna celebrazione di sedi che sono vocate a raccogliere questa prova penale.

Nel nuovo processo penale dobbiamo affermare, quindi, il metodo dialettico sostituendolo a quello autoritativo, che assegna di ricercare il materiale probatorio soltanto all'autorità giudiziaria, secondo il principio che tutto quello che viene dallo Stato è giusto e veritiero, mentre quello che viene dalle parti è sicuramente di rango inferiore, se non addirittura inaffidabile. Pertanto, la prova come risultato non dell'investigazione, ma come sintesi di una ricerca della verità cui contribuiscono tutte le parti.

Un altro principio che deve essere necessariamente costituzionalizzato attiene alla ragionevole durata del processo. Con il nuovo codice di procedura penale si è pensato soltanto alla fase delle indagini preliminari, prevedendo un termine certo, ma che vale soltanto per gli imputati noti, mentre per quelli ignoti c'è un diverso binario.

Mi auguro, quindi, che, anche sotto questo profilo, si ripari ad una giustizia lenta, che significa denegata giustizia, e che la Camera approvi al più presto il testo in discussione in modo che il Parlamento italiano si allinei, nel segno di una progredita civiltà, agli altri paesi in cui vige veramente lo Stato di diritto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, in questa discussione vi è una singolarità, che nasce dal fatto che generalmente, quando si mette mano alla Costituzione, lo si fa per affermare una regola che ispiri il lavoro del legislatore. In questo caso non è così: sappiamo bene che, se si è sentita la necessità di inserire in Costituzione la norma di cui stiamo

trattando, è perché la regola doveva essere data alla Corte costituzionale, che dal 1989 ad oggi ha lentamente, ma sistematicamente, smontato quel rito accusatorio che doveva essere il giusto processo realizzato attraverso una legge ordinaria.

La Corte costituzionale ha usato il suo potere, non soggetto a controllo, per introdurre metodi di lavoro che non attengono più alla lettera della Costituzione, ma che introducono principi di altro genere — di ragionevolezza, coerenza o quel che si voglia — e che hanno fatto travalicare la Corte costituzionale rispetto a quelli che dovevano essere i suoi compiti.

È per questo motivo che oggi ci troviamo a dover parlare di giusto processo, quasi che nella Carta costituzionale fosse iscritta la regola del processo ingiusto: non è così. Non dobbiamo introdurre il giusto processo, perché nella Carta costituzionale è previsto il processo ingiusto, ma perché altrimenti la Corte costituzionale fa quello che le pare, cioè si contrappone al Parlamento e dichiara che leggi del Parlamento, che non sono in contrasto con la lettera della Costituzione, sono tuttavia in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale e, di conseguenza, non sono legittime.

Questo è il problema che abbiamo davanti e credo sia anche la ragione di qualche contrapposizione di troppo che si è avuta recentemente durante la discussione dell'articolo che abbiamo di fronte.

Tra l'altro, proprio oggi i giornali riportano la notizia di un conflitto che si è aperto fra il Parlamento e la Corte costituzionale e su cui credo sarebbe necessario riflettere. La Corte ha dichiarato non valido un voto del Parlamento in materia di immunità parlamentare.

Francamente, non so rientri nelle funzioni della Corte dare questo tipo di giudizi; può darsi che sia così. Penso che la Corte costituzionale abbia ovviamente ogni diritto di giudicare della costituzionalità delle leggi — lo fa fin troppo —, ma se essa ha il potere di giudicare la costituzionalità di un voto su una questione di immunità parlamentare, ciò è

grave, perché significa che il Parlamento non può esercitare proprio quella funzione che ad esso è attribuita dall'articolo 68 della Costituzione, cioè quella di tutelare un suo membro rispetto ad una minaccia di abuso da parte del potere giudiziario.

Viene meno un principio fondamentale di separazione dei poteri, nel momento in cui si accetta, come se nulla fosse, il fatto che la Corte costituzionale possa togliere al Parlamento la possibilità di dichiarare immune o, addirittura, impune un suo membro per le ragioni che il Parlamento esprime.

Queste possono essere ragioni coerenti, ragionevoli o irragionevoli. Probabilmente nel merito era irragionevole l'espressione di voto del Parlamento; c'è però un valore ulteriore che ci dovrebbe impedire di accettare tranquillamente e remissivamente il fatto che sia il potere giudiziario a riprendersi la possibilità di intervenire su un parlamentare dopo il voto del Parlamento.

Mi sembra un fatto grave che apre un profondo conflitto tra poteri dello Stato e che toglie al Parlamento quella sovranità che l'articolo 68 gli attribuisce affidandolo al voto, a maggioranza, del Parlamento, quindi ad un voto politico.

Oggi è stata pubblicata un'intervista al procuratore Borrelli nella quale si ironizza un po' sul giusto processo. Si dice che anche i processi staliniani erano giusti, visto che erano legali. Mi sembra che il collega Pecorella abbia cercato di rispondere anche indirettamente al dottor Borrelli facendo una distinzione tra ciò che s'intende per giusto e ciò che s'intende per legale.

Il procuratore Borrelli afferma anche che non è necessario rafforzare le istituzioni a tutela della terzietà o dell'indipendenza del magistrato perché questi, proprio per la sua funzione, deve possedere queste virtù. In particolare il dottor Borrelli osserva che (parla del conflitto tra GIP e GUP su cui ci siamo dilettrati nei giorni scorsi) quando si discute di quel tema ci si dimentica che l'approccio del magistrato con la realtà oggettiva e pro-

cessuale che viene presentata è sempre determinato dal ruolo che in quel momento egli svolge. Per un magistrato aver esercitato funzioni di pubblico ministero ovvero aver dovuto emettere una valutazione su determinati fatti in una certa fase del processo non significa affatto che in un momento successivo le sue scelte, le sue valutazioni, rimangano ancorate al ruolo precedentemente svolto. È questione di professionalità ed onestà intellettuale, requisiti che dovrebbero essere presenti in tutti i magistrati.

Questa è la concezione giacobina, è la concezione delle virtù, nel senso che le regole sono in funzione delle virtù dei cittadini e delle virtù dei magistrati. Una concezione liberale, magari un po' meno orgogliosa e pretenziosa, ma che in realtà punta a considerare gli esseri umani, e perfino i magistrati, esseri con debolezze proprie, per cui conta sulle virtù della responsabilità, della professionalità, cioè sulle virtù civiche, ma anche sul fatto che le istituzioni siano in grado di difendere tutti quanti nel caso in cui un cittadino, o persino un magistrato, non sia all'altezza delle virtù che il suo ruolo reclama. Quindi pretende che la guarnigione, cioè le persone singole, siano coraggiose e virtuose ma che la forza, vale a dire le istituzioni, sia robusta.

Allora, cosa vuol dire giusto processo da questo punto di vista? Vuol dire che innanzitutto l'oggetto del processo non è la verità o almeno quella con la «v» maiuscola, è una verità particolare, è la verità dell'impianto accusatorio. Un processo non può portare alla scoperta dell'assassino; al massimo può portare alla verifica delle imputazioni o alla falsificazione delle imputazioni e, quindi, alla verità che non si è trovata la verità in una fase antecedente. La verità va ricercata nella fase investigativa, spetta alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, se è a capo della polizia giudiziaria. Il processo non ha questo compito.

Quindi, il problema del processo è quello della verifica: un processo deve avere gli strumenti della verifica. È per questo che un processo non è giusto se ad

esso viene tolta la possibilità di verificare l'impianto accusatorio e il momento della formazione della prova. Ciò accade quando al processo si arriva dopo aver praticato violazioni dei diritti umani e dei diritti civili: ci può essere, infatti, un sistema che ha il giusto processo ma non ha le garanzie per i cittadini nella fase anteriore.

D'altra parte anche in Italia, molto spesso, le regole vengono violate nella fase anteriore. Dunque, il processo, se è giusto, deve fare in modo che nel momento del contraddittorio — e soltanto in quel momento — si formi la prova, perché tutto ciò che è stato raccolto in una fase antecedente — nella quale magari i diritti erano stati violati — non possa essere utilizzato per impedire il processo di falsificazione dell'impianto accusatorio.

Questo è ciò che credo sia il giusto processo: un tentativo di tradurre in istituzioni, regole, norme, codici, un'esigenza scientifica di falsificazione di quello che è stato il momento di ricerca della verità nella fase investigativa, antecedente al processo. Questo è il principio che viene introdotto nella Costituzione con l'articolo sul quale stiamo discutendo.

Si tratta, evidentemente, di un fatto rivoluzionario per il nostro paese perché, fino ad oggi, non abbiamo avuto tale principio nella Costituzione, né potevamo averlo nelle leggi: infatti, ogni qualvolta una legge tentava di andare nella direzione del giusto processo, la Corte costituzionale la bloccava ed affermava che non era possibile fare ciò in Italia. Nel nostro paese siamo obbligati al processo ingiusto! Il momento di verifica della falsificazione dell'impianto accusatorio, del tentativo di sottoporre all'esame delle parti l'impianto accusatorio, è stato sottratto dalla Corte costituzionale alla disponibilità della giustizia nel nostro paese.

Mi auguro, dunque, che con questa forzatura politica — tendente a modificare la Costituzione — riusciremo ad avvicinarci al tentativo che, da più di dieci anni a questa parte, viene esperito: quello di mettere anche il nostro paese nelle condizioni di garantire ai cittadini una sen-

tenza il più possibile giusta e il più possibile vicina alla verità. Se avremo questa possibilità, potremo anche discutere della certezza della pena; potremo discutere del perché *serial killer* efferati possano tranquillamente, dopo qualche anno di carcere, tornare in libertà; potremo discutere del perché siano possibili sentenze come quella — che mi sembra contraddittoria — di qualche settimana fa, che ha dichiarato che una persona che ha ucciso altre sei persone, era incolpevole nel momento in cui le uccideva ed era colpevole nel momento in cui ne seppelliva i cadaveri. Si tratta di cose che, francamente, suscitano stupore. Possiamo domandarci perché un ladruncolo possa essere catturato per tre volte nel giro di una settimana ed essere rimesso in libertà dopo la sentenza: o lo Stato garantisce un corso di formazione professionale per ladri oppure deve tutelare i cittadini!

Possiamo domandarci perché oggi, in molti casi, la sentenza prelude alla scarcerazione, invece che alla carcerazione. Queste sono incongruenze! Lo Stato ha il compito di tutelare la sicurezza dei cittadini. Sicurezza, educazione e salute sono tre obiettivi, tre ragioni d'essere fondamentali dello Stato. Il nostro Stato, però, non li realizza e, tuttavia, non garantisce neppure la sicurezza dei cittadini nei confronti degli apparati di sicurezza dello Stato. È difficile, perciò, riuscire a dare una risposta che non sia in termini forcaioli, fino a quando non avremo strumenti di garanzia che possano tutelare al tempo stesso le vittime e gli imputati.

Quella di avere un sistema giudiziario efficiente è anche una condizione necessaria per la sicurezza di chi abita in questo paese. I tentativi che sono stati compiuti dai vari Parlamenti sono sempre stati a corrente alternata: c'è il giorno dell'emergenza e c'è il giorno delle garanzie non si vuole capire che solo il giorno delle garanzie può anticipare quello della fine dell'emergenza. Speriamo allora che in una fase come questa tali aspetti del passato possano essere messi nell'armadio e che si possa cominciare ad assistere ad

uno Stato di diritto capace anche di garantire la sicurezza perché ha a sua disposizione norme e strumenti che hanno come unico obiettivo quello di tutelare le libertà individuali e di evitare che funzioni dello Stato vengano invece affidate a corporazioni e che queste ultime pretendano di essere dotate di una virtù superiore che le può sottrarre al controllo di tutti (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Parlare oggi di giusto processo evidentemente vuol dire, al di là delle parole, ammettere che, nel corso di tutti questi decenni di Repubblica, qualcosa nel campo della giustizia non ha funzionato. Credo sia proprio questo che con le parole « giusto processo » si vuole intendere.

Effettivamente, in tutti questi decenni abbiamo visto molto spesso — e negli ultimi anni troppo spesso — prevalere la ragione di Stato, prevalere il sistema delle corporazioni che gestiscono la giustizia. È stato ricordato non solo in quest'aula, ma anche fuori di qui, come spesso i cosiddetti vertici della giustizia, la Corte di cassazione, ma anche la Corte costituzionale, si siano mossi contro il Parlamento, quindi contro l'essenza della sovranità popolare. Oggi siamo arrivati a riconoscere tutto questo e ad ammettere tardivamente che molte cose finora non hanno funzionato.

Penso che, se questo provvedimento andrà avanti, sarà il riconoscimento da parte della sinistra di alcuni principi che essa fino a pochissimo tempo fa ha sempre negato. Non c'è dubbio che i principi contenuti in questo provvedimento siano volti ad assicurare ai cittadini maggiore libertà e maggiori garanzie, anche nei confronti dello stesso Stato, il cui strapotere ha prodotto tutta una serie di elementi negativi, che hanno portato al risultato che tutti possiamo constatare. Ci fa quindi piacere che illustri esponenti della dottrina e soprattutto della politica

stiano rivedendo alcune loro posizioni in proposito, perché ciò ovviamente favorisce la tutela dell'interesse dei cittadini.

Ancora una volta, tuttavia, arriviamo in ritardo rispetto all'esigenza di uniformarci alle istanze europee.

Il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania ritiene sia giusto introdurre nella Costituzione i principi contenuti nel provvedimento in esame, i quali sono stati spesso oggetto di discussione e ormai sono stati accolti anche dalla dottrina e, a volte, dalla giurisprudenza.

Penso che l'onorevole Pecorella abbia individuato il nodo centrale quando ha affermato che quella del giusto processo è una questione di legalità. In effetti, questi principi hanno come conseguenza il concetto di legalità, proprio perché finora il sistema giustizia non era completamente fondato su tale concetto: e di ciò, purtroppo, vediamo tutti i giorni gli effetti.

Non c'è dubbio che il concetto di parità e di terzietà debbano essere considerati giusti e validi. Per quanto riguarda il concetto di ragionevole durata, sarebbe il caso che il Parlamento lo specificasse meglio sostituendo il termine « ragionevole » con « breve » per essere maggiormente chiari e precisi.

Non c'è dubbio che l'impianto accusatorio, che dieci anni or sono, con una riforma, si era cercato di mandare avanti, è stato poi rallentato, se non addirittura fermato, da quelle corporazioni che dicono di amministrare la giustizia in nome dei cittadini all'interno del nostro Stato. Speriamo che questa sia la volta buona.

L'impianto accusatorio deve dare garanzia ai cittadini facendo i loro interessi e non solo quelli dello Stato, inteso come un qualcosa comunque astratto e lontano da essi. Tutto sommato, vi è anche un recupero della sovranità e della libertà dei cittadini rispetto a tutte le istituzioni che dovrebbero fare i loro interessi e che hanno prevaricato il Parlamento in questi anni.

Quindi, approviamo questo nuovo modello di giustizia, ma non lo riteniamo sufficiente. Infatti, non si deve far pensare

all'opinione pubblica che si risolva il problema della giustizia in Italia con il riconoscimento di tali principi, ammesso che le leggi si adeguino ad essi (per questo ci vorrà molto tempo). Pertanto, è bene precisare che il Parlamento sarà chiamato ad intervenire anche su altre questioni, altrettanto importanti: mi riferisco alle funzioni e alle responsabilità dei giudici, nonché alla questione delle carriere.

Riteniamo che questo sia un primo passo, anche se fatto con estremo ritardo, per iniziare a risolvere il problema della giustizia: speriamo abbia un buon fine. Non c'è dubbio che le parti debbano essere poste su un piano di parità, che il giudice debba essere terzo e imparziale, che la prova debba essere acquisita nel corso del dibattimento e, pertanto, valutata nella sua completa attendibilità: con questi mezzi sarà possibile l'accertamento della verità, unico fine del processo.

Passo ora a svolgere alcune considerazioni sul provvedimento relativo all'elezione diretta del presidente della giunta regionale e all'autonomia statutaria delle regioni, che a noi della lega nord sta molto a cuore. Ancora una volta subiamo l'accordo centralista ed il tentativo di definire un sistema elettorale regionale che non rispetta i principi dell'autonomia e del federalismo. Ancora una volta il Polo e l'Ulivo, che ragionano solo dal punto di vista elettorale, vogliono definire un sistema elettorale centralista, che noi riteniamo sbagliato. È stato dimostrato che l'elezione diretta del presidente della giunta regionale porta progressivamente ad un sistema maggioritario, perché è difficile conciliare un sistema proporzionale con l'elezione diretta. Pertanto, avete fatto questa scelta per cercare di « uccidere » le altre forze politiche o, forse, per « uccidere » l'unica forza politica veramente riformatrice di questo paese: la lega nord per l'indipendenza della Padania. Oltre a questo, cercate di « uccidere » le istanze che arrivano dalla società.

Voi cercate di ingabbiare in un sistema bipolare e bipartitico il livello regionale per poi giungere anche a livello nazionale. Ovviamente, siete legittimati a farlo, ma

così procedendo ingabberete anche le diversità esistenti tra una regione e l'altra. Non potete calare, in una realtà disomogenea come quella italiana, un modello di accentramento che garantisca solo alcune forze e provochi l'espulsione di chi ha esigenze diverse. Ciò sarà foriero di grossi elementi negativi.

Siamo preoccupati non tanto di questo tentativo completamente antidemocratico di « far fuori » alcune forze politiche che legittimamente rappresentano gli interessi dei cittadini del nord, quanto del vostro tentativo di disconoscere gli interessi più disparati.

Considerate la realtà italiana come se non avesse diversità, ma siamo tutti d'accordo nel riconoscere che le regioni italiane presentano notevolissime differenze; paradossalmente volete imporre a questa realtà un modello unico e centralista.

Signor ministro, dopo l'approvazione di questa modifica si passerà all'esame della modifica relativa alle regioni a statuto speciale; quindi, non soltanto volete uniformare ad un vostro modello — che noi riteniamo sbagliato — le regioni a statuto ordinario, ma state incidendo anche sulle regioni a statuto speciale dove vigono ancora certe libertà, perché vi sono sistemi elettorali diversificati. Volete, quindi, eliminare anche quel poco di autonomia e di federalismo in campo elettorale — che è essenziale e fondamentale — pur continuando a parlare di autonomia. Non solo non mostrate alcuna apertura, ma state per eliminare quel poco di autonomia che, per diverse ragioni, i padri costituenti hanno cercato di affermare. State procedendo esattamente contro i principi basilari posti da quei padri della Costituzione dei cui nomi troppo spesso vi riempite la bocca. State procedendo a favore di un sistema antidemocratico che supporta le *lobby*, centralizza il potere e allontanerà sempre di più i cittadini dalla vita politica: di ciò non potrete lamentarvi.

Mi rendo conto che vi sono forze politiche e, soprattutto, forze occulte che perseguono esattamente l'obiettivo di centralizzare il sistema elettorale perché ciò

significa esercitare effettivamente il potere. Capisco che il loro obiettivo è anche quello di ridurre la partecipazione dei cittadini alla vita politica: meno cittadini andranno a votare, meglio sarà. Con il sistema maggioritario secco, con il presidenzialismo a livello regionale e, magari, nazionale sarà tutto più facile. Sarà più facile controllare la società e ciò è, ovviamente, nell'esclusivo interesse delle *lobby*, del grande capitale e di quella parte mafiosa che comanda in Italia. Ma tutto ciò sicuramente rappresenta la negazione del principio democratico e di quel minimo di sovranità — se ancora esiste — dei cittadini. Fra qualche anno, quando vi accorgete che, a livello nazionale e regionale, si recheranno a votare meno del 30 per cento dei cittadini, probabilmente sarete contenti. Forse, però, sarà troppo tardi per capire (sto parlando a coloro che lavorano per i cittadini) che sarà finita la democrazia e che questo paese sarà consegnato definitivamente — lo ripeto, definitivamente — in mano a poche *lobby*, al grosso capitale e ai centri più o meno mafiosi che purtroppo, volenti o nolenti, ancora oggi pesano e molto spesso decidono le sorti dell'Italia.

Il nostro è un appello — non soltanto come movimento politico — nell'interesse dei cittadini che rappresentiamo; qui è in gioco l'interesse di tutti i cittadini, siano essi del nord o del sud. Qui si gioca una partita — o, perlomeno, un grande tassello di una partita — che porterà, tramite le elezioni regionali, ad un'Italia molto meno democratica, in cui il cittadino conterà molto meno di ora, dove le diversità, che sono anche fattore di grandezza della nostra economia, della nostra cultura e della nostra società, saranno ridotte, calpestate, eliminate; un'Italia dove vinceranno le *lobby*, il grosso capitale, magari alcuni *clan* mafiosi, tutti combinati con la salsa dei *mass media*.

Questi sono la società ed il modello che voi volete? Noi li rifiutiamo apertamente e non vorremmo un domani, anche se ora siamo in netta minoranza, essere citati come coloro che hanno eliminato — è un termine forte, ma su questo stiamo gio-

cando — quel poco di democrazia che ancora rimane, con il loro voto, nelle mani dei cittadini.

Voi state procedendo in questa direzione, chi per interessi personali, chi per riuscire a tenere in piedi questo Governo, chi perché risponde alle *lobby*. Non penso che tutto il Parlamento sia così, ma purtroppo stiamo andando in una direzione nella quale i più dovranno chinare il capo davanti a quei pochi i quali avranno in mano non solo, come adesso, molto potere, ma tutto il potere e tutto il destino dei cittadini.

È dunque un atto gravissimo quello che state compiendo, in barba anche ai principi, che ogni giorno declamate, di autonomia ed di rispetto dei cittadini. Voi state preparando, anche a livello regionale, le regole per allontanare il potere dai cittadini e per centralizzarlo. È un passaggio gravissimo che state realizzando per eliminare quel poco di democrazia che ancora è rimasto in Italia (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Danieli. Ne ha facoltà.

FRANCO DANIELI. Signor Presidente, esporrò in maniera sintetica, direi schematica, le ragioni che ad oggi portano i democratici ad esprimere contrarietà sul testo al nostro esame, partendo da una premessa: le modifiche costituzionali devono essere sempre attentamente valutate e soppesate; bisogna riflettere lungamente. Le modifiche costituzionali non devono essere soggette ad esigenze, non debbono rispondere a finalità tattico-politiche. Nel lungo periodo il sacrificio delle prospettive costituzionali alle esigenze della tattica politica non è mai pagante. Purtroppo abbiamo assistito anche nel recente passato a tentativi di avviare addirittura intere fasi costituenti rispondenti, a mio avviso, ad esigenze di tattica politica. Mi auguro che la riforma costituzionale al nostro esame non rientri nella categoria che ho individuato, non risponda a finalità di tattica politica, di

contingenza politica, altrimenti l'effetto sarebbe veramente devastante.

Per quanto riguarda il giusto processo, qualcuno si chiede come si faccia ad essere contrari ad esso; anche noi siamo assolutamente favorevoli al giusto processo. Peraltro, ho visto che anche il collega Soda, nella sua relazione, si è espresso in senso favorevole, ma come notazione di intenti perché, ovviamente, la sua relazione si è limitata a confermare la validità, seppure tra mille dubbi in ordine alla sua completezza, del testo licenziato dal Senato e ha rinviato a luoghi e tempi successivi l'approfondimento e il completamento dei vuoti legislativi, dei vuoti normativi, dei vuoti esistenti rispetto ai principi del giusto processo, che dovrebbero essere indicati in Costituzione ma che non lo sono.

Al di là di tale contraddizione, nella sua relazione l'onorevole Soda fa espressamente riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, osservando che sarebbe auspicabile riconoscere rango costituzionale, costituzionalizzare, tutte le norme internazionali ratificate dal nostro paese in materia di garanzie. Ebbene, noi siamo talmente favorevoli ai principi del giusto processo, siamo talmente favorevoli all'accorato appello rivolto dall'onorevole Soda con la sua relazione, che addirittura abbiamo presentato emendamenti finalizzati a recepire nel nostro ordinamento, attraverso la loro costituzionalizzazione, le norme della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Siamo d'accordo sul giusto processo, ma lo siamo con tale indicazione e, ovviamente, riteniamo sia meglio recepire la detta convenzione e tutte le altre norme internazionali in tema di garanzie piuttosto che procedere all'approvazione dell'attuale impianto di modifica dell'articolo 111 della Costituzione. Perché? Anzitutto, a causa della scelta di tecnica — e conseguentemente di politica — legislativa che ha portato al testo in esame.

Nel mio intervento, farò alcune citazioni di giuristi che, dal mio punto di vista, hanno mosso in modo molto puntuale alcune obiezioni che noi solleviamo

sul testo in discussione. Comincio con Vittorio Grevi, che individua la seguente anomalia: « Accanto ai principi fondamentali, vi sono anche numerose disposizioni aventi natura di semplici regole processuali da inserire nel codice ma non in Costituzione ». Continuo con Mino Martinazzoli, che sostiene: « Quella approvata dal Senato è una formula normativa indegna di cittadinanza costituzionale ». Aggiunge: « Si tratta di un impianto normativo che rischia di mortificare il lessico costituzionale a livello di un prontuario o di una circolare prefettizia, ma non è una novità se si pensa alla debordante sintassi delle bozze bicamerali, proprio con riferimento alla giustizia. Quello che conta è il risultato, sembra pensare il nostro legislatore incurante del fatto che una Costituzione è un patto fondativo e non un codice regolatore di questa o di un'altra materia ».

Il professor Chiavario si è così espresso: « Si tratta di chiedere al Parlamento di riflettere fino in fondo sul come scrivere quelle norme, badando a non porre le premesse per futuri sconquassi normativi dovuti a frette di formulazione ».

Partendo dalle considerazioni sull'origine della nostra Costituzione e sulle successive evoluzioni normative che in tema di processo penale sono subentrate con la scelta del modello accusatorio, si rileva una sostanziale carenza in Costituzione, come veniva ricordato negli interventi precedenti, di principi generali rispondenti a questo nuovo modello processuale.

Vi erano però altri strumenti da poter utilizzare, come quello che noi abbiamo ritenuto di indicare: un recepimento delle norme delle convenzioni internazionali. Il Presidente Violante è stato sempre molto attento alle tecniche della legislazione in tema di normazione ordinaria. Mi auguro che non dico il Presidente Violante ma tutti i colleghi presteranno attenzione quando si porrà mano addirittura ad una riforma costituzionale. Se i ragionamenti sulla semplificazione, sulla omogeneità, sulla chiarezza, sulla coerenza, sulla li-

nearità e sulla opportunità di evitare affastellamenti e sedimentazioni che poi rinviano ad altre sedi in tema di interpretazioni di norme debbono valere per la legge ordinaria, a maggior ragione questi principi debbono valere quando si mette mano ad una riforma costituzionale!

Il secondo punto che vorrei affrontare è quello relativo al « processo giusto o processo ingiusto ». Più correttamente, dovremo parlare di « processo dovuto secondo legge ed equità ». Collega Soda, lei ha perfettamente ragione quando sostiene tale punto di vista: si sarebbe dovuto parlare sin dall'inizio di processo dovuto secondo legge ed equità, e non di processo giusto perché a quest'ultimo si contrappone il processo ingiusto! Questa qualificazione di una modifica costituzionale porterà inevitabilmente — e qui entro in un ambito prettamente di battaglia politica —, in termini per lo meno di comunicazione politica, ad una argomentazione che posso sintetizzare nella maniera seguente: se quella che noi stiamo realizzando è una modifica costituzionale che introdurrà finalmente il giusto processo, tutto ciò che ci è stato fino ad oggi era un processo ingiusto! Si tratterebbe quindi di una grave delegittimazione dell'attività giurisdizionale che è stata sino ad ora svolta. Me ne dolgo, ma questa è una realtà di fatto che io considero una delle colpe del centro-sinistra.

Una brava giornalista su *Il Sole 24 Ore* del 19 luglio scorso si è soffermata sul tema del giusto processo ribadendo quello che io ho appena detto e, cioè, il valore simbolico della battaglia politica sul giusto processo. Nello stesso articolo, questa giornalista ha aggiunto le seguenti considerazioni: « La maggioranza » di centro-sinistra « , anche per le divisioni al suo interno, non è stata finora capace di camminare da sola » sul terreno delle riforme, non costituzionali, ma ordinarie. Si tratta di tutta una serie di riforme che potrebbero — queste sì — realizzare il giusto processo a Costituzione invariata: indagini difensive, valutazione delle prove, professionalità dei magistrati, distinzione delle funzioni tra giudici e pubblici mi-

nisteri, norme-riforma per garantire il diritto alla difesa dei non abbienti. Ebbene, questa giornalista diceva che: « La maggioranza, anche per le divisioni al suo interno, non è stata finora capace di camminare da sola su questo terreno, dimostrando che il 'giusto processo' non passa esclusivamente per una riforma costituzionale. Allora ha scelto la strada del compromesso con l'opposizione, rimanendo però impantanata nella palude di un dialogo impossibile. ».

Mi limito a questa citazione ponendola prima di tutto alla mia riflessione e poi alla riflessione dei colleghi se riterranno questa argomentazione minimamente fondata.

Il terzo punto riguarda il « super 513 ». Questo è l'elemento scriminante per noi. Potremmo anche arrivare ad accettare, turandoci il naso, facendo un sacrificio enorme, questa violenza che viene fatta all'impianto costituzionale andando ad una rigorosa e sovrabbondante elencazione di norme che potrebbero essere collocate meglio in un codice, essendo la Costituzione, lo ribadisco, un'elencazione di principi generali.

Potremmo anche essere disponibili ad accettare l'impianto dell'articolato di modifica costituzionale se non ci fosse il « super 513 ». Infatti, il « super 513 », per il metodo che ancora una volta ha portato al suo inserimento, addirittura alla sua elevazione al rango costituzionale, ci trova contrari.

Voglio citare ancora Martinazzoli che dice che il mitico 513 del codice di procedura penale ottiene una insperata promozione al rango di norma costituzionale e diventa la metafora del giusto processo, operazione piuttosto sofisticata questa; in parole semplici, viene corretta la Costituzione contro la Corte costituzionale; poiché una sentenza della Corte ha ritenuto incostituzionale il contenuto di una norma ordinaria, questo stesso contenuto si riporta dentro le inespugnabili mura di un articolo della Costituzione. Dal momento che non sono proibite le

repliche, potrebbe essere questa la nuova via al rinnovamento costituzionale, la via del riformismo per reazione.

Quarto e conclusivo punto. Nel merito, vorrei citare ancora alcune considerazioni svolte da Grevi, ma soprattutto dal collega senatore Fassone. Mi limito semplicemente a quella di Fassone per ragioni di brevità, non voglio tediare i colleghi.

Al Senato, il collega Fassone, contestando questo provvedimento, ha detto: cosa si è fatto? Si è scritto che il silenzio può continuare e in questo modo non si otterrà l'obiettivo che vogliamo, cioè il contraddittorio, perché il muto potrà continuare a restare tale. Semplicemente il costo del silenzio lo pagherà il processo, oggi lo paga la difesa e non è giusto.

E noi diciamo che non è giusto che sia la difesa a pagare oggi questo prezzo, ma domani con la nuova norma lo pagherà il processo e non è altrettanto giusto! Mentre il costo del silenzio lo deve pagare chi tace. Infatti il processo, come tutti auspichiamo, è il luogo in cui si parla e si dice il vero e non il luogo nel quale si può tacere accollando ad uno dei due estremi della dialettica il costo di questo silenzio.

Presidente e colleghi, queste sono le ragioni che ho espresso sinteticamente e che ci portano a dire che così come è oggi questo impianto normativo di modifica della Costituzione ci trova contrari, ribadendo che noi accogliamo la proposta del collega Soda e abbiamo addirittura presentato un emendamento nel senso che riteniamo che nella nostra Costituzione possano essere costituzionalizzate le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le altre norme internazionali ratificate dal nostro ordinamento. Saranno principi generali, non sarà un regolamento condominiale e avremo una garanzia che il processo dovuto avrà finalmente effettività (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la solenne affermazione

con la quale si apre la modifica proposta del testo dell'articolo 111 della Costituzione « La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge » si pone in qualche modo come un'inutile tautologia, poiché fa riferimento ad un qualcosa che dovrebbe essere connaturato con il processo. Ipotizzare un processo ingiusto è infatti una contraddizione in termini, che sicuramente non sarebbe sfuggita agli autori delle proposte di legge in esame, una delle quali porta anche la mia firma ed analogo titolo.

Credo peraltro non sia sfuggito soprattutto al palato più sofisticato dei giuristi che si sono occupati della materia (ne ho avuta eco anche nella discussione precedente, soprattutto nelle parole del relatore) che inserire quel termine (il quale fra l'altro non fa che tradurre ciò che in Europa è ormai un dato acquisito) comporta in qualche modo una scelta di filosofia del diritto. Parlare di « giusto processo » come preconditione per la sua costituzionalizzazione significa riconoscere che vi è un valore di giustizia che precede la Costituzione medesima e, se si potesse fare ricorso alla tradizionale divisione tra giusnaturalismo e positivismo, quel termine porterebbe a propendere per il primo, perché la giustizia del processo nasce da una sua condivisione come diritto delle genti e non in quanto previsto attraverso norme positive. Questo credo sia il significato di alta tecnologia costituzionale, quando si vuole fare riferimento ad un processo che è giusto perché risponde ad un comune sentire e perché viene tradotto in principi costituzionali; principi che poi, certamente, possono essere discutibili anche nella loro traduzione, per la prolissità o per la pretesa di dispiegarsi ed entrare in una disciplina troppo minuta di quanto, forse, potrebbe trovare diversa collocazione.

Tuttavia, nel momento in cui si decide di dare valore costituzionale al termine ed una preconditione alla giustizia del processo, non si commette un errore di prospettiva, perché in qualche modo retrospettivamente abbiamo finora celebrato soltanto processi ingiusti, soprattutto se si

coordina il termine con la successiva precisazione «regolato dalla legge». È questo il punto di discriminazione che consente di rinvenire finalmente non soltanto la disciplina dei diritti fondamentali, ma anche quella che attiene allo svolgimento di un processo attraverso regole che garantiscano che lo stesso possa essere inserito nella categoria del processo giusto. Naturalmente, la confusione tra processo giusto e sentenza giusta è del tutto da evitare: un processo giusto può produrre una sentenza ingiusta e viceversa, ma non è questo il tema che si deve affrontare in Costituzione.

Dobbiamo in qualche modo renderci conto dell'indispensabilità di un intervento sulla Carta fondamentale perché ci troviamo storicamente in una situazione assai singolare. Nel momento in cui fu prodotta la nostra Costituzione repubblicana, che naturalmente aveva assorbito i valori di democrazia e quanto nasceva da una storia di autoritarismo (che era poi il portato ed il contenuto della parte codificata sia sostanziale sia processuale), evidentemente vi era la necessità di garantire il singolo in chiave soprattutto sostanziale ma anche processuale, rispetto ad un tessuto normativo che aveva compreso per qualche decennio le libertà del singolo per l'autoritarismo dello Stato.

La Costituzione ha convissuto con il sistema inquisitorio fino al 1989, secondo me anche oltre, perché certamente non ci troviamo ad avere un sistema accusatorio realizzato, così come non ci trovavamo ad avere un sistema inquisitorio puro nel momento in cui veniva varata la Carta fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Spesso si dimentica che tutta la teoria scientifica che ha preceduto l'elaborazione che ha portato alla riforma del 1989 aveva dato conto del fatto che il sistema con cui veniva regolato questo ordigno che finisce per incidere sulle vive carni dei cittadini era di tipo misto. Avevamo infatti una fase più propriamente inquisitoria, quella che precedeva il dibattimento, ed una fase più marcatamente accusatoria, quella nella quale il procedimento diventava pro-

cesso. Quindi, le caratteristiche della scrittura e della segretezza, che in qualche modo rendevano ambigua la figura del giudice istruttore, nei casi in cui questo si occupava della gestione dell'allora istruttoria formale, certamente non hanno avuto possibilità di espressione attraverso una Costituzione che conosceva la legge ordinaria che il legislatore del 1930 aveva inteso dispiegare per la risoluzione del caso concreto sottoposto all'attività di giurisdizione.

La fase dibattimentale era quindi riferibile ad un sistema accusatorio impuro ed il problema, naturalmente, è sorto quando si è deciso di modificare il sistema: credo che su ciò sia difficile non convenire, anche se naturalmente sono più che lecite le opinioni di coloro che vorrebbero un ritorno all'inquisitorio.

Se si conviene che occorre un adeguamento all'evoluzione dei tempi, tenendo conto che le interpretazioni date dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale su tutti i principi che abbiamo affrontato nel corso degli ultimi cinquant'anni facevano riferimento al diritto positivo, allo *ius positum*, si capisce che non era possibile in passato dare interpretazioni confliggenti con il diritto vivente. Sovvertendo i valori, anche attraverso la spinta dei trattati internazionali — si richiamava la convenzione europea sottoscritta a Roma nel 1955 ed il patto di New York del 1966, recepiti nell'ordinamento con le leggi del 1955 e del 1977 — si è affermata una evoluzione storica che rendeva poco compatibile la nostra legislazione ordinaria, e, per forza di trascinarsi, anche quella costituzionale, con valori che non erano propri di coloro che avevano immaginato la Costituzione. Quest'ultima non pecca per essere miope, ma nemmeno poteva essere eccessivamente presbite perché non poteva divinare che saremmo arrivati all'introduzione mediata di un rito accusatorio anche per la fase procedimentale e, quindi, delle indagini preliminari.

Molti hanno avuto il tempo ed anche l'accortezza e l'acume giuridico per una valutazione delle categorie fondamentali

che distinguono i due sistemi. Al di là di taluni aspetti significativi, che però definirei secondari rispetto al punto nodale, rispetto alle due colonne che supportano il rito accusatorio, così come noi modernamente lo interpretiamo, tenendo conto che l'osmosi del diritto internazionale con il diritto nazionale è assolutamente improbabile — così come spiega brillantemente ed in maniera condivisibile l'onorevole Soda nella sua relazione — indipendentemente cioè dalle leggi che disciplinano i patti e le convenzioni, non abbiamo la possibilità diretta di operatività precettiva della norma processuale. Pertanto, o lavoriamo di fantasia in chiave interpretativa oppure dobbiamo creare alcuni principi e tradurli in legislazione ordinaria.

Tutti coloro che si occupano con passione della materia sanno che il principale discrimine fra sistema accusatorio e inquisitorio va identificato in ordine alla formazione della prova, ossia proprio laddove si verifica il tasso reale di accusatorietà del sistema. Questo è il punto fondamentale perché, senza far ricorso al diritto medievale o a quello che lo precede, è evidente che siamo di fronte ad un approccio fondamentalmente confliggente. Infatti, non vi è solo l'affermazione del principio di autorità, che è un aspetto persino condivisibile per taluni versanti, ma anche la ricerca della verità, naturalmente non intesa in senso oggettivo perché è una funzione che non spetta a noi mortali. Leggendo alcuni brani di Platone riflettevo sul fatto che addirittura il termine greco di verità contiene il verbo del nascondere con l'alfa privativo, quindi deve essere interpretato sotto il profilo giuridico e filosofico come un disvelamento di ciò che è nascosto. Esiste qualcosa che, attraverso la ricerca di una verità possibile, di quella che più tecnicamente si chiama certezza processuale, ben diversa dalla verità filosofica, veniva demandato alla solitaria attività del giudice, il quale non aveva altro confronto se non la sua solitudine e la sua intelligenza. Egli non aveva alcun riscontro, almeno per tutta la fase predibattimentale, che lo

aiutasse in questa specie di parto eutocico per prospettare un modello ricostruttivo di verità soddisfacente. La terminologia inglese parla di prova al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi unico compito del magistrato era ed è quello di proporre, nella fase inquisitoria, un'ipotesi che resista a dubbi non del tutto irragionevoli.

È questo il punto nel quale collassa la tesi di coloro che, molto apprezzabilmente, meritando il massimo rispetto anche da parte di chi opina diversamente, rinvergono nel contraddittorio un valore riferibile solo alla tesi della difesa. Il contraddittorio non è un valore perché consente in qualche modo alla difesa di controargomentare rispetto ad una verità preconstituita, che viene ricercata puntigliosamente — naturalmente anche con tutta la strumentazione tecnica, giuridica e dei progressi della scienza —, ma è un mezzo per la ricerca della verità.

Chiunque ritenesse che esiste una verità scoperta dal giudice e che il contraddittorio serve a sollevare dubbi nei confronti della verità ricercata, commetterebbe un errore fondamentale, negherebbe cioè la funzione del processo. Il processo serve a formare la prova e il contraddittorio è uno strumento per far sì che tale prova sia il più possibile vicina alla certezza processuale.

Per tale motivo, muovere delle critiche anche sui precedenti di legge ordinaria, secondo me, fa un grave torto alla necessità, che deve sfuggire al caso sensibile e alla contingenza. Stiamo parlando di principi costituzionali, che dovranno regolare il processo penale da qui ai prossimi cinquant'anni e, quindi, sarebbe assai riduttivo avere come retropensiero ciò che può accadere nell'immediato.

Infatti, se non siamo convinti che il contraddittorio sia un valore in sé, facciamo bene a non riformare l'articolo 111 della Costituzione, nel senso dell'inserimento del giusto processo, perché i principi del diritto alla difesa e gli altri, previsti in maniera generalissima, sono già sufficientemente elencati nel testo che conosciamo e con il quale siamo riusciti a convivere per un decennio anche con il

sistema accusatorio. L'introduzione di quest'ultimo ha portato ad un progressivo annebbiamento della stesura e della struttura originarie, tanto da rendere difficilmente differibile l'introduzione di principi che diano una guida certa alle categorie alle quali si deve rivolgere il magistrato quando emette i suoi provvedimenti e che consentano la prevedibilità da parte del soggetto passivo dell'applicazione dei provvedimenti stessi.

Qualcuno ha detto, e molti di voi lo ricorderanno, che, quando nella fase dibattimentale — quindi, siamo al di fuori della sfera sospetta della fase procedimentale — è stato inserito l'articolo 507, cioè il correttivo che consentiva al giudice — che in un sistema accusatorio ha tipicamente l'obbligo di essere un arbitro tra parti che gestiscono il processo, sia quello penale, sia quello civile — di ritenere indispensabile l'acquisizione di nuove prove, il sistema accusatorio in larga parte è stato « annacquato ». Pertanto, è necessario chiamare le cose con il loro nome.

Quando poi l'interpretazione giurisprudenziale ha portato a dilatare sempre più tali casi, che erano previsti in maniera del tutto eccezionale e in qualche modo dovevano colmare lacune gravi rispetto alla prospettazione dell'ipotesi accusatoria, naturalmente si è determinato un grave dubbio sul fatto che si potesse parlare di giusto processo e, soprattutto, di un processo ancorato a criteri accusatori anche nella fase più propriamente di contraddittorio.

Per quanto riguarda l'alternativa inquisitoria, che è prevista nel nostro ordinamento attraverso l'utilizzazione dei riti alternativi, non è vero che conviviamo con un sistema accusatorio, bensì con un sistema accusatorio e inquisitorio, con una distribuzione quantitativa dell'ordine del 50 per cento. Non solo: persino il sistema inquisitorio è spurio, perché in tutti i paesi di diritto anglosassone, o che comunque fanno riferimento a certe tradizioni, vi era addirittura una specie di sacralità della contesa, nella quale difesa e accusa dovevano soltanto competere di fronte ad un arbitro. Il termine « giudice

terzo » nasce da questa origine storica del giudice, che doveva avere una posizione di assoluta equidistanza rispetto alle prospettazioni dei due contendenti principali. Ciò impediva materialmente che vi fosse la possibilità di accorrere in soccorso dell'una o dell'altra parte.

Ad esempio, nel rito che prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti — e che, per motivi pratici, è quello a cui si fa più frequentemente ricorso —, l'aver consentito addirittura al giudice di rifiutare il patto fra accusa e difesa denuncia la grave sfiducia dell'ordinamento nei riguardi di uno dei due contendenti, cioè l'accusa. Se ritiene che l'accusa — che è parte pubblica — non sia in grado di determinare la pena applicabile al caso concreto, tanto da sottoporla anche alla valutazione del giudice terzo, significa che il giudice non è « terzo » e quindi anche in quel caso siamo in presenza di un sistema accusatorio ancora più puro di quanto non lo fosse il regime inquisitorio in cui le conclusioni alternative del processo non esistevano.

Vorrei esprimere qualche osservazione in chiave critica sul testo perché, se ne avessi la possibilità, lo ritoccherei in modo sostanziale. Ne riconosco infatti il difetto denunciato da più parti, cioè di avere una pretesa farisaica di disciplinare più puntigliosamente e più ordinariamente i principi contenuti in frasi di maggiore sintesi e con altrettanta efficacia. Quanto al meccanismo della rilevanza o dell'irrelevanza della prova, oggi disciplinato in maniera farsesca (lo dico con doveroso rispetto nei confronti dell'ordinamento), quando abbiamo tentato in sede di riforma di legge ordinaria di far sì che la valutazione dell'ammissibilità della prova fosse arretrata nella fase in cui il magistrato viene chiamato ad esprimerla, abbiamo cercato di chiarire il nostro pensiero che distingueva nei tre momenti della prova il diritto alla prova, che opportunamente il relatore ha inserito tra i principi distinti rispetto al contraddittorio. Forse sarebbe stato più opportuno che tutto questo fosse fatto da chi aveva una maggiore conoscenza del processo in

senso giuridico. Cosa può mai sapere un giudice del dibattimento, rispetto ad un elenco di testimonianze, il quale non dispone di altro che di un certificato del casellario degli imputati, se una prova sia rilevante o no? Altro non può fare, ed altro non fa — anche perché non lo si potrebbe pretendere da lui — se non ammettere tutte le prove per poi riservarsi successivamente di eliminare quelle superflue.

Esiste dunque un equivoco, di cui tutti sono a conoscenza, tra diritto alla prova, diritto all'assunzione della prova e formazione della prova, che è il punto su cui è maggiormente ed opportunamente incentrata la discussione odierna.

Tutto nasce dalle proclamazioni. Invito tutti i colleghi che si sono sempre occupati di queste cose a rileggere (perché lo avranno fatto più di una volta) le discussioni che hanno preceduto, accompagnato e seguito la legge delega sul codice di procedura penale per verificare quanto si affermava a proposito dei momenti fondamentali che stabilivano in maniera che definirei sacrale il tasso di « accusatorietà » del sistema che si stava predisponendo.

Per quanto riguarda il problema delle contestazioni, faccio riferimento alle semplici contestazioni, anche alle dichiarazioni dell'imputato, quindi a contestazioni fatte a persona la quale aveva reso le sue dichiarazioni in presenza del suo difensore suscitando gravi dubbi e perplessità di carattere scientifico. Sistematicamente accade, nonostante gli equilibrismi terminologici, rispetto ad una dichiarazione resa nell'immediatezza e per avventura sfavorevole alla tesi dell'imputato e, rispetto ad una sua più accorta dichiarazione dibattimentale, che il meccanismo della contestazione faccia pressoché sistematicamente prevalere la dichiarazione resa in epoca precedente. Anche se l'acquisibilità della parte contestata è soltanto al fine di verificare l'attendibilità della tesi, in realtà se uno ha detto « rosso » in un'epoca e « bianco » in un'altra, magari dopo un più accorto difensivo, il macigno della fase non assistita, quella cioè real-

mente inquisitoria (perché avviene in un momento in cui vi è l'assoluta assenza di tutti gli elementi del contraddittorio), finisce per condizionare decisamente la possibilità di una corretta formazione della prova.

Su questo vorrei che non ci fossero equivoci interpretativi. Quando faccio riferimento alla corretta formazione della prova, per tutto quello che ho detto all'inizio, parlo di una prova che ha avuto la garanzia del contraddittorio per orientare in modo neutrale il giudice chiamato a decidere sull'intera vicenda; non parlo di un favore alla difesa o della demolizione di una tesi data come preconfezionata.

Il giudice deve essere intellettualmente vergine e deve essere posto di fronte ad un contraddittorio, che è l'unica garanzia per approssimarsi il più possibile alla verità processuale.

La situazione ha subito, poi, ulteriori cadute. Non ho fatto il calcolo delle pronunce della Corte costituzionale che si sono avute su quasi tutti gli articoli del codice di procedura penale; sono pochissimi — praticamente non vengono applicati mai — gli articoli che sono rimasti « intonsi » rispetto alle chiose della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, naturalmente, va rispettata, non soltanto perché ciò è doveroso da un punto di vista istituzionale, ma perché essa applica il diritto vivente, anche quello costituzionalmente vivente. Lo scandalo che è stato sottolineato, relativo alla ormai purtroppo celeberrima pronuncia della Corte costituzionale sull'articolo 513 del codice di procedura penale, mi ha meravigliato un po' meno di altri: con i valori che vengono inseriti oggi nella Costituzione, il ragionamento ha un rigore logico difficilmente contestabile.

Il problema nasce dal modificare oggi una Carta costituzionale che consente una soluzione aberrante quale quella che consegue alla pronuncia della Corte costituzionale. Chiunque abbia interesse a disciplinare in maniera ordinata e giusta — filosoficamente e giuridicamente parlando

— il processo, non può non condividere la mia valutazione. L'articolo 513 del codice di procedura penale — come viene oggi prefigurato anche a seguito delle ondegianti vicende costituzionali e ordinarie — è una norma che crea più danni che benefici.

Si arriva, infatti, ad uno sdoppiamento schizofrenico di personalità in un soggetto che in parte è testimone e in parte è imputato; questo soggetto deve avere la credibilità del testimone nel momento in cui rende dichiarazioni nei confronti di altri, ma ha diritto al silenzio — o, comunque, alla menzogna — quando incide sulla propria posizione.

Tale situazione crea posizioni di contiguità che sono naturalmente percepite da chiunque si occupi di processi: distinguere con il bisturi quale sia la parte in cui un soggetto è testimone e quale sia la parte in cui è imputato, è un'operazione talmente infernale che probabilmente anche la magistratura invocherà un chiarimento al riguardo. Ma, soprattutto, questo meccanismo — compatibile con la nostra Carta costituzionale ed inserito dalla sentenza abbondantemente chiosata e valutata nella relazione dell'amico onorevole Borrometi — afferma un principio che farebbe inorridire qualunque cultore di diritto mitteleuropeo. Immaginate che ci trovassimo nella condizione di avere una dichiarazione che non viene reiterata e che il contraddittorio si realizzi soltanto attraverso un colloquio tra un sordo e una persona che parla, di conseguenza, la contestazione diventerebbe un dialogo su un « convitato di pietra »; quest'ultimo, solo per il fatto di non rispondere, consente l'acquisizione di quanto è stato precedentemente dichiarato. Ebbene, se questo viene definito contraddittorio, significa che, prima della Costituzione, dobbiamo cambiare il dizionario italiano! In realtà, quello è un modo di allegazione di quanto è stato precedentemente dichiarato quando una persona — che è imputata di un reato connesso o di un reato collegato o è indicante in reità o è chiamante in correità — si rifiuta di sottoporsi a quello strumento che ab-

biamo definito indispensabile per orientare in maniera corretta il magistrato giudicante.

Vi è la necessità di introdurre un principio che dia la connotazione reale di quando un processo sia giusto, ovvero di quando un processo sia celebrato — indipendentemente dal risultato, che può essere giusto o meno (ciò dipende dagli uomini) — in maniera da essere connotato da una serie di regole che garantiscano il più possibile, non soltanto la parità, ma la formazione della prova nella sede propria. Tale sede, se non sbaglio, fu definita « sede regina » da uno dei padri del nostro codice di procedura penale, il professor Giandomenico Pisapia.

Questa necessità non credo che si possa contestare; si potrà discutere sull'opportunità politica del momento, ma credo che sui principi sarebbe opportuno fare una pausa di riflessione; tanto più che altri principi di analogo valore costituzionale non vengono completamente pretermessi dal testo che è stato approvato dal Senato e che la Commissione, per motivi di dichiarata opportunità politica, ci propone nella identica stesura.

Anche a questo proposito affermo che personalmente ritengo — ognuno, poi, ha il suo modo di vedere le cose — che la necessità politica di varare un testo conforme a quello del Senato sia l'elemento predominante. In caso contrario, infatti, mi sarei riconosciuto negli emendamenti del relatore, dell'onorevole Cananzi e di altri colleghi, che sicuramente avrebbero reso il testo migliore di come ci è stato trasmesso. Poiché, però, qui non facciamo accademia, non siamo nelle aule universitarie, ma in un Parlamento che deve assumere decisioni ed inviare non tanto dei segnali politici, quanto prodotti normativi che incidano sui meccanismi della vita sociale, credo non si possa fare a meno di piegare la testa rispetto alla necessità — riconosciuta dallo stesso Governo — di approvare il testo come ci è stato consegnato dal Senato. Parliamo di una legge costituzionale, che quindi avrà altre due letture. Ci saranno le condizioni politiche per una nuova valutazione? Non

lo so, però sta di fatto che oggi è importante approvare con una copia conforme a quella del Senato il principio fondamentale in base al quale non vi è possibilità di utilizzazione di una prova se questa non è assistita da uno strumento di interpretazione della prova stessa, che è il contraddittorio.

Alcuni magari temono che possa esserci qualche trappola nascosta nella stesura dell'articolo 1, che modifica l'articolo 111. Allora, dobbiamo sottolineare che anche il principio di conservazione della prova viene in qualche modo tutelato attraverso il riferimento alla libera scelta del silenzio, che si riferisce anche alle cause sopravvenute che non rendono percorribile la strada principale, che è quella del contraddittorio. È evidente che, se ci fosse una dichiarazione che viene poi seguita da un atto minoritario della criminalità organizzata, sarebbe ingenuo e tutto sommato impossibile non acquisirne tutto il contenuto per valutarlo, insieme agli altri elementi, quale dato che può formare il convincimento e quindi contribuire alla motivazione di una pronuncia. Ritengo, quindi, che respingere una posizione così avanzata dal punto di vista culturale ed anche dal punto di vista della nobiltà di ciò che andiamo a stabilire significherebbe, questo sì, avere una visione contingente, che può anche avere un suo fondamento, ma è comunque una visione sensibile di una codificazione che invece deve essere insensibile. Dobbiamo infatti avere coscienza del fatto che una Costituzione, perché sia degna di tale nome, non può essere modificata frequentemente, proprio per il fondamentale principio di affidabilità. Quindi, il principio del contraddittorio tra le parti, salvi i casi tassativamente regolati per legge, è un punto sul quale ritengo debba aversi la massima condivisione da parte del Parlamento.

Faccio un rapidissimo riferimento anche agli altri principi. Ha ragione chi (come, credo, l'onorevole Cananzi, almeno a giudicare da alcuni suoi emendamenti) ritiene che potessero esserci altre possibilità di ampliamento, le quali però, per i

motivi cui ho già fatto riferimento, debbono essere demandate ad un altro provvedimento successivo. Tuttavia, nel testo si fa riferimento alle condizioni di parità delle parti del processo ed alla garanzia di un giudice terzo ed imparziale. Per la verità, poche espressioni ritengo più brutte di quella di « giudice terzo », però ormai è entrata anche nella terminologia costituzionale, quindi difficilmente verrà eliminata. La terzietà e l'imparzialità non sono la stessa cosa, ha ragione il relatore quando fa riferimento ai due corni del problema, che non sono un'endiadi, ma due caratteristiche che vanno a completarsi. È vero che l'una è la condizione perché si espliciti l'altra, ma non è vero che sono la stessa cosa. Parlando di giudice terzo, infatti, si fa riferimento alla sua equidistanza rispetto alle parti, mentre l'imparzialità sta a significare che deve esserci una collocazione ordinamentale che rende autonoma e libera la sua funzione di giudicante. Questo è il motivo per cui abbiamo introdotto anche l'elemento che tante polemiche ha suscitato ieri, ossia l'incompatibilità tra GIP e GUP.

Sul diritto dell'imputato ad essere informato riservatamente devo dire che, dopo lo spettacolo a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, un minimo di regolamentazione serve. È necessario incidere sulla possibilità, per l'indagato, di avere le notizie relative al procedimento penale che lo riguarda per via diversa da Internet o, addirittura, dal telegiornale. Pertanto, ritengo che il problema sia stato affrontato in maniera corretta.

Ci troviamo di fronte ad un complesso di principi che devono essere inseriti nella Costituzione, perché questo ci consentirà di valutare in quale misura il sistema che si realizzerà con le prossime leggi sarà accusatorio.

Per quanto riguarda il diritto alla prova, esso viene inserito al fianco di quello all'assistenza di un interprete: il diritto alla prova resta una voce che chiama nel deserto se non viene accompagnato da un'assistenza adeguata dal punto di vista tecnico-difensivo.

Veniamo alla parte che mi crea maggiori problemi, anche se ritengo sacrosanta l'istanza retrostante. Abbiamo fatto battaglie per affermare il principio del tempo ragionevole ed il processo riformatore di cui ci occupiamo quotidianamente tende a rendere i tempi del processo meno biblici e più rispondenti ad uno Stato civile. Tuttavia, il principio costituzionale può trovare una sua applicazione pratica solo se viene interpretato come scheletro da riempire con il tessuto connettivo della legge ordinaria. Infatti, dire che un processo debba avere una durata ragionevole vuol dire affrontare il problema della congruità e della necessità della pena. Spesso ci troviamo a giudicare persone sulle quali pende un'accusa, quando, invece, queste sono diverse da coloro le quali hanno commesso il reato. Valuteremo in seguito i termini in cui verrà tradotto tale principio.

Per quanto mi riguarda, pur con tutti i limiti che ho cercato umilmente di evidenziare e rendendomi conto del significato politico del provvedimento che voteremo, annuncio il mio voto favorevole sul provvedimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, non è in questa legislatura che la Camera, per la prima volta, ha affrontato la tematica dell'elezione diretta dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario. Nella XIII legislatura, infatti, il Polo della libertà aveva proposto di coniugare presidenzialismo e federalismo, ma allora, per la sinistra, i tempi non erano ancora maturi. Ho vivo il ricordo delle interminabili discussioni che si svolsero in Commissione affari costituzionali. Senonché, dato che a distanza di un anno dall'insediamento delle Camere elette in seguito alla competizione elettorale del 27 marzo 1994, scadevano i mandati quinquennali dei consigli regionali, il parto cui si pervenne fu la legge elettorale definita «Tatarel-lum».

Se fin dalla XII legislatura avessimo approvato le norme sull'elezione diretta del presidente della giunta regionale, sarebbe stata consolidata la stabilità governativa e forse non avremmo assistito agli squallidi ribaltoni degli ultimi quindici mesi. Ai colleghi dell'UDEUR — tanto bravi in ribaltoni «acchiappa assessorati» ovvero «acchiappa ministeri» o sottosegretariati — vorrei ripetere quanto dissi in quest'aula il 22 febbraio 1999, parafrasando un antico proverbio: «Un ribaltone al giorno toglie il popolo di turno». Del resto, si sa che, per i cespugli del centro, ministeri, sottosegretariati e assessorati sono come il cielo in una stanza (*Applausi del deputato Veltri*).

Nella seduta del 2 marzo 1999, la Camera ha approvato, a larghissima maggioranza, il testo unificato delle proposte di legge costituzionali recanti disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario dell'autonomia statutaria e per l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali. Il testo, approvato allora da questo ramo del Parlamento, valorizzava il ruolo delle regioni e non si limitava ad introdurre l'elezione diretta del presidente.

Ricorderò che all'articolo 1 è stato modificato l'articolo 121 della Costituzione, con sostituzione del testo del comma quarto. In cosa consiste l'importante innovazione? Ai poteri attuali dei presidenti viene aggiunto quello di direzione della politica della giunta, in analogia ai poteri esercitati in seno al Governo della Repubblica dal Presidente del Consiglio. Ciò significa, inoltre, che il presidente è responsabile della giunta medesima. In ordine al testo dell'articolo 1, il Senato della Repubblica ha modificato anche il comma secondo dell'articolo 121 in maniera corretta e politicamente condivisibile: ha sottratto ai consigli regionali la competenza delle potestà regolamentari assegnate alle regioni. Tali potestà entrano, quindi, nel novero dei poteri dell'esecutivo delle regioni medesime, ma potranno anche essere esercitate